



Città di Valmadrera

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 26.9.2011

Indice:

TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2. Principi generali e criteri di comportamento.....	3
Art. 3. Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento.....	3
Art. 4. Definizione e classificazione dei rifiuti.....	3
Art. 5. Definizione di rifiuti urbani, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi.....	4
Art. 6. Altre definizioni.....	4
Art. 7. Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.....	4
Art. 8. Competenze del soggetto gestore.....	5
Art. 9. Competenze del Comune.....	6
Art. 10. Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili.....	6
Art. 11. Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali pericolosi.....	6
TITOLO II.....	6
NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	6
Art. 12. Definizione della zona di raccolta.....	6
Art. 13. Modalità di conferimento dei rifiuti.....	7
Art. 14. Conferimento del rifiuto organico.....	7
Art. 15. Conferimento del rifiuto secco non riciclabile (SACCO TRASPARENTE).....	8
Art. 16. Conferimento frazione secca multimateriale (SACCO VIOLA).....	8
Art. 17. Ritiro elettrodomestici a domicilio (solo utenze domestiche).....	9
Art. 18. Conferimento indumenti usati.....	9
Art. 19. Conferimento del vetro.....	9
Art. 20. Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile esauste.....	9
Art. 21. Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali.....	9
Art. 22. Conferimento oli e grassi vegetali e animali.....	9
Art. 23. Conferimento rifiuti presso la Piattaforma ecologica.....	10
Art. 24. Trasporto dei rifiuti.....	10
Art. 25. Sospensione dei servizi di raccolta.....	10
Art. 26. Trattamento dei rifiuti.....	10
TITOLO III.....	11
NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI.....	11
Art. 27. Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali.....	11
Art. 28. Rifiuti speciali da cantieri edili e simili.....	11
Art. 29. Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli.....	11
Art. 30. Oneri dei produttori e dei detentori.....	11
TITOLO IV.....	11
NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO.....	11
Art. 31. Definizione.....	11
Art. 32. Spazzamento.....	11
Art. 33. Cestini stradali.....	11
Art. 34. Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private.....	12
Art. 35. Pulizia dei terreni non edificati.....	12
Art. 36. Pulizia dei mercati.....	12
Art. 37. Aree occupate da esercizi pubblici.....	12
Art. 38. Carico e scarico di merci e materiali.....	12
Art. 39. Manifestazioni e spettacoli viaggianti.....	13
Art. 40. Volantinaggio.....	13
Art. 41. Asporto di scarichi abusivi.....	13
Art. 42. Attività di volontariato.....	13
Art. 43. Disposizioni diverse.....	13
TITOLO V.....	13
DIVIETI - CONTROLLI – SANZIONI.....	13
Art. 44. Divieti.....	13
Art. 45. Controlli.....	14
Art. 46. Sanzioni.....	14
TITOLO VI.....	15
DISPOSIZIONI FINALI.....	15
Art. 47. Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali.....	15

Comune di Valmadrera

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Con il presente Regolamento il Comune di Valmadrera disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, ai sensi della normativa vigente; in particolare vengono stabilite::

- 1) le modalità di separazione e conferimento delle diverse frazioni di rifiuto da parte dell'utenza;
- 2) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- 3) le modalità della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- 4) le modalità di conferimento dei rifiuti al Centro di raccolta presso Silea Spa secondo le norme contenute nell'appendice "A" al presente Regolamento.

Art. 2. Principi generali e criteri di comportamento

Il Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- 1) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- 2) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- 3) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Art. 3. Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento

Il presente Regolamento non si applica nei casi previsti dagli artt. 185 (emissioni gassose; acque di scarico; rifiuti radioattivi; materiali esplosivi in disuso; rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti delle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui) e 186 (terre e rocce di scavo) del D.Lgs. 152/2006.

Art. 4. Classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsene, come definito nell'art.183 D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche:

Secondo l'origine i rifiuti sono classificati in:

- RIFIUTI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI

Secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi o non pericolosi.

Art. 5. Classificazione di rifiuti urbani, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi e non pericolosi

Per la definizione di rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti pericolosi si rimanda all'art.184, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i ed art.11 D.lgs. 205/2010.

Art. 6. Altre definizioni (vedere art.10 del D.Lgs 205/2010)

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

- 1) centro di raccolta: area custodita durante gli orari di apertura al pubblico, recintata e attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati, non dotata di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento;
- 2) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- 3) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- 4) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- 5) raccolta differenziata: la raccolta selezionata di rifiuti precedentemente raggruppati dall'utenza in frazioni merceologiche omogenee;
- 6) raccolta: l'operazione di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- 7) recupero: le operazioni previste dall'art. 183 comma 1 lett. h) del D.Lgs.152/2006 ed in particolare le operazioni previste dalla parte IV allegato C dello stesso decreto;
- 8) smaltimento: le operazioni previste dall'art. 183 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare le operazioni previste dalla parte IV Allegato B dello stesso decreto;
- 9) gestore del servizio di gestione dei rifiuti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo;
- 10) spazzamento: l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- 11) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- 12) utente: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
- 13) utenze condominiali: edifici con numero di utenze domestiche e non domestiche nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo;
- 14) utenze domestiche: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- 15) utenze non domestiche: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera.

Art. 7. Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Per quanto riguarda la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento a carico del comune, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani si rimanda a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia e per quanto di competenza comunale alla delibera approvata da Consiglio Comunale n.27 del 1998 che definisce le seguenti tipologie di rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani:

- Rifiuti pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc) come previsto nei punti a) e b), comma 14 dell'art. 7 del D.LGS 22/97;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;

- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi o sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette. pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e similpelle;
- Gomma e cauciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco o di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- Scarti in genere delle produzioni di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori e piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica;

Si definiscono i seguenti quantitativo massimo per conferimento al servizio di raccolta porta a porta:

Frazione secca non riciclabile (sacco trasparente) 5 sacchi

Frazione secca multimateriale (sacco viola) 5 sacchi

Frazione umida compostabile 4 cassonetti carrellati da 120 lt.

Per quantitativi superiori a quelli indicati il comune si riserva il diritto di fare verifiche in merito.

Art. 8. Competenze del soggetto gestore della raccolta

Al soggetto gestore competono obbligatoriamente le seguenti attività:

1. raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
2. la pulizia e lo spazzamento degli spazi pubblici o ad uso pubblico, intendendosi questi ultimi le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;

Tali servizi dovranno essere eseguiti entro i limiti del territorio comunale.

Il soggetto gestore, in accordo con il Comune, può svolgere inoltre le seguenti attività:

1. l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla "privacy";
2. l'informazione e l'istruzione alle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti nonché sulle modalità di ispezione e controllo del rispetto delle norme vigenti e del Regolamento.
3. l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare.

Art. 9. Competenze del Comune

Al Comune competono le seguenti attività:

1. l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
2. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito ai sensi del presente Regolamento;
3. l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
4. l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006;
5. l'approvazione delle proposte del soggetto gestore di cui all'art.8.

Art. 10. Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente Regolamento per detti rifiuti.

Art. 11. Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti al gestore del servizio, qualora attivato dal gestore stesso, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione a titolo oneroso.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 12. Definizione della zona di raccolta

Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni, la zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili coincide con il confine del territorio comunale.

E' facoltà dell' Amministrazione Comunale in accordo con il soggetto gestore perimetrare la zona interessata dal servizio escludendo eventualmente le zone difficilmente raggiungibili (es.: tratti di strada a fondo cieco, particolarmente impervi, tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi, località o nuclei abitativi con numero utenze inferiore a 6 e non stabilmente presenti) il cui raggiungimento richieda un tempo o una difficoltà di percorrenza ed un numero di utenze limitato tale da non giustificare l'effettuazione del servizio. In tali casi, il soggetto gestore, in accordo con il Comune e con l'utenza, individuerà un apposito punto di conferimento comunicandolo alle utenze interessate.

Art. 13. Modalità di conferimento dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata ovvero delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.

Si considerano all'esterno della proprietà immobiliare le strade pubbliche e le strade private di consolidato uso pubblico.

Le attrezzature e i contenitori per esposizione assegnati in comodato secondo le modalità di seguito meglio specificate, rimangono di proprietà dell'utente.

L'utente deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste dal presente Regolamento.

Sarà compito dell'utenza inoltre mantenere in buono stato di conservazione i contenitori per esposizione che possono essere movimentati solo dal soggetto gestore stesso o dagli utenti assegnatari.

Nel caso in cui, durante le operazioni di ritiro, vengano sporcate la strada o altre aree (es.rottura sacchetti) la pulizia spetta al soggetto gestore.

E' vietato depositare rifiuti per i quali è previsto il conferimento negli appositi contenitori, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra o attorno ai contenitori stessi.

La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e le norme di sicurezza.

Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.

I giorni di ritiro delle diverse tipologie di rifiuto ivi comprese le grandi utenze, sono pubblicizzati agli utenti a cura del soggetto gestore o dall'amministratore comunale.

I rifiuti negli appositi contenitori o sacchetti dovranno essere esposti non prima delle ore 19:00 del giorno precedente quello previsto per la raccolta.

Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità e ne darà comunicazione al Comune. In tal caso l'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.

Il Comune, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

Art. 14. Conferimento del rifiuto organico

Il conferimento della frazione umida (ORGANICO) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti utilizzando esclusivamente sacchetti in materiale biodegradabile a perdere da

inserire in contenitori capaci di trattenere liquidi. Per le utenze condominiali potranno essere utilizzati contenitori della capacità massima di 120 lt., da posizionare all'interno della proprietà condominiale e da esporre per lo svuotamento a cura ed onere di ciascun condominio nei giorni e nelle modalità stabilite dal presente regolamento.

Ove, pur non rientrando nel limite di utenze per il quale è prevista la modalità condominiale, si dimostri la necessità per un condominio di adottare tale modalità, dovrà essere fatta apposita richiesta al Comune che, sentito il soggetto gestore, potrà autorizzare ed attivare la modalità medesima. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del Comune ove quest'ultimo riscontri la cessazione delle condizioni che giustifichino l'adozione della modalità condominiale.

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto organico (alimentari, frutta-verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.) dovranno dotarsi di appositi contenitori della stessa tipologia prevista per i condomini.

I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento ed al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere immediatamente ritirati a cura degli utenti.

Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori (individuali o multi utenza) dovranno essere immediatamente ritirati a cura dell'utenza stessa (privato, condominio o altro).

E' possibile il conferimento della frazione VEGETALE all'interno del normale circuito di ritiro dell'ORGANICO solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso).

Per la specifica dei rifiuti conferibili il presente Regolamento fa riferimento alle informazioni presenti sul sito internet comunale.

Art. 15. Conferimento del rifiuto residuale secco non riciclabile (SACCO TRASPARENTE)

Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile è effettuato in sacchetti trasparenti a perdere. Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di sacchetti secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

Gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente eventuali oggetti taglienti o acuminati prima della loro introduzione nei sacchetti onde evitare possibili infortuni al personale addetto alla raccolta.

E' vietato introdurre materiali accesi o incandescenti.

Per la specifica dei rifiuti conferibili il presente Regolamento fa riferimento alle informazioni presenti sul sito internet comunale.

Art. 16. Conferimento frazione secca multimateriale (SACCO VIOLA)

Il conferimento della frazione secca multimateriale deve essere effettuato raccogliendo i materiali in sacchi trasparenti di colore viola a perdere.

La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

Gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente eventuali oggetti taglienti o acuminati prima della loro introduzione nei sacchetti onde evitare possibili infortuni al personale addetto alla raccolta.

Per la specifica dei rifiuti conferibili il presente Regolamento fa riferimento alle informazioni presenti sul sito internet comunale.

Art. 17. Ritiro elettrodomestici a domicilio (solo utenze domestiche)

Il ritiro viene effettuato a seguito di prenotazione telefonica dell'utente ad apposito numero telefonico.

I rifiuti devono essere posizionati a cura degli utenti a bordo strada nello stesso giorno concordato/prenotato per il ritiro.

Per la specifica delle modalità di esecuzione del servizio il presente Regolamento fa riferimento alle informazioni presenti sul sito internet comunale.

Art. 18. Conferimento indumenti usati

Il rifiuto riciclabile costituito da indumenti usati possono essere introdotti, in sacchi chiusi, negli appositi contenitori stradali metallici di colore giallo delle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio comunale.

Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente che dovrà introdurre il materiale all'interno degli appositi contenitori .

E' vietato depositare rifiuti per i quali è previsto il conferimento negli appositi contenitori, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra o attorno ai contenitori stessi.

Per la definizione delle tipologie di indumenti conferibili nei contenitori il Regolamento fa riferimento alle informazioni fornite agli utenti dalle Associazioni di Volontariato che gestiscono i contenitori stessi.

Art. 19. Conferimento del vetro domestico

Tali rifiuti devono essere introdotti negli appositi contenitori stradali metallici di colore verde presenti sul territorio comunale.

Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente che dovrà introdurre il materiale all'interno degli appositi contenitori. E' vietato depositare rifiuti per i quali è previsto il conferimento negli appositi contenitori, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra o attorno ai contenitori stessi.

Art. 20. Conferimento rifiuti domestici potenzialmente pericolosi costituiti da pile esauste

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori riportanti la scritta "Raccolta pile esauste" presenti presso gli esercizi commerciali (negozi, supermercati, ecc.)

E' vietato introdurre o riporre a fianco dei contenitori stradali accumulatori al piombo.

L'elenco degli esercizi commerciali presso i quali è presente il contenitore è pubblicato sul sito internet comunale.

Art. 21. Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali per uso familiare

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali devono essere conferiti, privi dell'imballaggio esterno, negli appositi contenitori riportanti la scritta "Raccolta medicinali scaduti" posti presso le Farmacie o altri esercizi commerciali presenti sul territorio Comunali.

L'elenco delle farmacie o degli esercizi commerciali presso i quali è presente il contenitore è pubblicato sul sito internet comunale.

Art. 22. Conferimento oli e grassi vegetali e animali

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti (alimentari, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense etc.) conferiscono gli oli e grassi negli appositi contenitori previo accordo con il soggetto che fornisce tale servizio.

Art. 23. Conferimento rifiuti presso il centro di raccolta o presso la ecostazione mobile

Sul territorio comunale è presente un centro di raccolta il cui funzionamento è disciplinato dal soggetto gestore e non è oggetto del presente regolamento.

A centro di raccolta, fisso o mobile, possono essere conferiti i seguenti rifiuti: **SCARTI VEGETALI** (erba, foglie, ramaglie); **ROTTAMI METALLICI**; **RIFIUTI INERTI** (ceramica, piastrelle, ecc...); **SCARTI IN LEGNO**; **PICCOLI RAEE** (asciugacapelli, frullatori, cellulari, ecc...); **RIFIUTI SOLIDI INGOMBRANTI** (materassi, complementi d'arredo, ecc...). **RIFIUTI URBANI PERICOLOSI** (vernici, solventi, spray etichettati "T", "F", "X", "C", toner, oli di origine vegetale e animale, ecc...)

Presso la ecostazione mobile di raccolta devono essere conferiti i seguenti rifiuti: **RIFIUTI URBANI PERICOLOSI** (vernici, solventi, spray etichettati "T", "F", "X", "C", toner, lampade al neon, oli di origine vegetale e animale, ecc...)

Al Comune compete l'informazione ai cittadini riguardanti gli orari di funzionamento e le eventuali variazioni delle tipologie di rifiuti conferibili.

L'informazione avviene tramite sito internet comunale.

Art. 24. Trasporto dei rifiuti

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dalla Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 25. Sospensione dei servizi di raccolta

Il soggetto gestore comunica al Comune all'inizio dell'anno l'elenco dei giorni festivi in cui il servizio di raccolta porta a porta non viene effettuato.

In caso di intransitabilità delle strade il servizio potrà essere effettuato parzialmente; in tal caso sarà recuperato dal primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta e/o secondo accordi del Comune con il gestore del servizio.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, il gestore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella L. 12/06/90 N. 146 per esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Comune e/o il soggetto gestore si faranno carico della dovuta informazione all'utenza riguardanti le sospensioni del servizio nelle forme ritenute adeguate (pubblicizzazione sul sito internet comunale, affissione volantini, utilizzo bacheche comunali a messaggio variabile ecc.)

Art. 26. Trattamento dei rifiuti

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato. Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

TITOLLO III

NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI

Art. 27. Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 28. Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.

Art. 29. Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli

I rifiuti costituiti da beni durevoli, così come indicati all'art. 27 (frigoriferi, frigocongelatori, televisori etc.) del presente Regolamento, prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali.

Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche composti o contenenti materiali elettronici.

Lo smaltimento dei rifiuti è a carico dei produttori.

Art. 30. Oneri dei produttori e dei detentori

Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

TITOLLO IV

NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 31. Definizione

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

Art. 32. Spazzamento

Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto in funzione delle caratteristiche, del traffico e della destinazione delle aree interessate.

Viene effettuato manualmente e/o in maniera meccanizzata con dotazione tale da contenere il più possibile le emissioni sonore ed il sollevamento di polveri.

Art. 33. Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche il Comune provvede all'installazione di cestini gettacarte per rifiuti di piccole dimensioni.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal Comune, in accordo con il soggetto gestore, secondo la periodicità necessaria.

E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, e simili.

Art. 34. Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

Le aree e locali di uso Comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito, ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

Art. 35. Pulizia delle aree libere

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree libere, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero alla loro rimozione e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo.

Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

Art. 36. Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa. Essi dovranno quindi raccogliere quanto proveniente dalla loro attività e predisporlo separatamente per le diverse frazioni così da agevolarne la raccolta secondo le modalità impartite dal soggetto gestore.

Art. 37. Aree occupate da esercizi pubblici e spazi limitrofi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

I gestori di esercizi pubblici, ivi compresi quelli che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro debbono mantenere costantemente pulite le aree antistanti interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività.

Art. 38. Carico e scarico di merci e materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa

della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di Regolamento.

Art. 39. Manifestazioni e spettacoli viaggianti

In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori.

Il servizio viene espletato con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.

Art. 40. Volantinaggio

E' vietato gettare a terra volantini o altro materiale pubblicitario e propagandistico. L'affissione e/o la distribuzione di materiale pubblicitario è comunque sottoposta ad apposita normativa.

Art. 41. Asporto di scarichi abusivi

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i Servizi comunali competenti provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perchè questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Art. 42. Attività di volontariato

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione di volontari, sia come singoli cittadini sia come associazioni, per il monitoraggio, l'educazione e l'informazione sul metodo di gestione del ciclo dei rifiuti ed ambientale in generale, nonché per lo svolgimento di attività di supporto all'utenza ai fini di una corretta fruizione del servizio. Il reclutamento e l'affidamento del servizio saranno gestiti dal Comune con apposite convenzioni secondo criteri che tengano in considerazione la qualità del servizio, l'economicità e i benefici sociali dell'affidamento.

Art. 43. Disposizioni diverse

Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Regolamento locale per la popolazione canina" approvato dal C.C. con delibera n.15 del 02/04/2007. I sacchetti contenenti le deiezioni possono essere introdotte nei cestini porta-rifiuti.

TITOLO V

DIVIETI - CONTROLLI – SANZIONI

Art. 44. Divieti

Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

1. l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006

2. ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
3. esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal Comune in accordo con soggetto gestore;
4. depositare materiale presso i contenitori stradali atti al conferimento di rifiuti (campane del vetro o altro);
5. l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti agli utenti per la raccolta dei rifiuti;
6. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
7. il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente sminuzzati;
8. il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
9. lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;
10. inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;
11. inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti non conformi alla tipologia di raccolta;
12. conferire al servizio di raccolta rifiuti soggetti a particolare conferimento;
13. smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. 152/2006;
14. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani;
15. usare i cestini stradali gettacarta per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, e simili.
16. l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti.

e altri comportamenti in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 45. Controlli

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Locale sulla base delle norme legislative e dei Regolamenti comunali.

Art. 46. Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento, ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689, recante norme sulla depenalizzazione. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi. Nei confronti dei titolari degli Enti e Imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D.Lgs 152/2006.

L'accertamento degli illeciti amministrativi e l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di competenza della Polizia Locale fatte salve le attribuzioni affidate dalla Legge ad altre pubbliche Autorità.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47. Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006, nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali di Igiene-Sanità e di Polizia Locale e dalle Leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 48. Norme finali ed efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 gg. dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo la pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.

Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considereranno implicitamente abrogate, trovando applicazione le norme di legge vigenti.

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA UBICATO A
VALMADRERA IN VIA LEONARDO VASSENA N. 6 -----**

Art. 1 – Oggetto. -----

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del centro di raccolta ubicato a Valmadrera in Via Leonardo Vassena 6, presso la quale gli abitanti dei Comuni di Valmadrera, Civate e Malgrate interessati hanno l'obbligo di conferire in modo differenziato le frazioni riutilizzabili o pericolose dei rifiuti, che non possono essere più conferite unitamente ai rifiuti urbani.

Art. 2 – Materiali conferibili al Centro di Raccolta. -----

Possono essere conferiti al centro di raccolta comunale, come stabilito dal DM 8 aprile 2008 e s.m.i., per la raccolta differenziata i seguenti tipi di rifiuti: -----

- a. Imballaggi in carta e cartone (CER 150101);-----
- b. Imballaggi in plastica (CER 150102);-----
- c. Imballaggi in legno (CER 150103);-----
- d. Imballaggi in metallo (CER 150104); -----
- e. Imballaggi in materiali misti (CER 150106);-----
- f. Imballaggi in vetro (CER 150107);-----
- g. Contenitori T/FC (CER 150110*);-----
- h. Rifiuti di carta e cartone (CER 200101);-----
- i. Rifiuti in vetro (CER 200102); -----
- j. Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio (CER 200121);-----
- k. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (CER 200136);-----
- l. Oli e grassi commestibili(CER 200125);-----
- m. Vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 200127*);-----
- n. Batterie ed accumulatori (CER 200133*);-----
- o. Rifiuti legnosi (CER 200138);-----
- p. Rifiuti metallici (CER 200140);-----

- q. Sfalci e potature (CER 200201) -----
- r. Ingombranti (CER 200307) -----
- s. Toner di stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (provenienti da utenze domestiche) (CER 080318)-----
- t. Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215* (limitatamente ai toner e alle cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (CER 160216)
- u. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902*, e 170903* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (CER 170904); -----
- v. Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133* (CER 200134)
- w. .Rifiuti assimilati: possono essere conferiti all'area ecologica anche i rifiuti assimilati, prodotti dagli utenti di cui all'art. 3.2, con riferimento alle deliberazioni di assimilazione assunte dal Consiglio Comunale di Valmadrera n. 27 del 22.05.1998 -----

Art. 3 – Utenti del centro di raccolta.-----

Possono conferire i materiali di cui al precedente art.2 : -----

3.1 I cittadini residenti nei Comuni di Civate, Malgrate e Valmadrera, iscritti nel ruolo della tassa per lo smaltimento dei RSU e muniti di tessera magnetica rilasciata dal Comune di appartenenza.

3.2 I produttori di rifiuti speciali, riconosciuti assimilati agli urbani per la qualità e quantità, provenienti da attività agricole, artigianali, commerciali, industriali e di servizi, muniti di tessera magnetica, rilasciata dal Comune di appartenenza. -----

Art. 4 – Gratuità del servizio -----

Il servizio di ricezione dei rifiuti conferibili all'area ecologica per le utenze di cui all'art. 3.1 e 3.2 viene svolto senza ulteriore corrispettivo, da parte del Comune, trattandosi di prestazione compresa nel servizio coperto dalla tassa di ritiro e smaltimento dei RSU. -----

Art. 5 – Modalità di conferimento -----

L'utente del centro di raccolta è tenuto a conferire i rifiuti di cui all'art.2 già suddivisi per gruppi merceologici omogenei ed a provvedere, a propria cura, a depositarli negli appositi contenitori, seguendo le indicazioni degli appositi cartelli o quelle fornite dal personale di presidio.

Gli utenti di cui all'art. 3.2 devono conferire i rifiuti autorizzati accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti o da altra documentazione conformemente alle norme vigenti.

Art. 6 – Determinazione della quantità dei rifiuti conferiti. -----

La determinazione della quantità dei rifiuti conferiti avviene al momento della asportazione degli stessi dal centro di raccolta, con riferimento alle seguenti percentuali di attribuzione, sia ai fini statistici che amministrativi:-----

- Civate 19,75%; -----
- Malgrate 20,35%. -----
- Valmadrera 59,90%. -----

Art. 7 – Presidio del centro di raccolta. -----

Ai fini di assicurare all'utenza le condizioni per il migliore utilizzo, il centro di raccolta verrà mantenuto aperto con la presenza di un solo addetto, per gli utenti di cui all'art. 3.1 (cittadini), secondo il seguente orario: -----

Lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 -----

Martedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 -----

Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.00-----

Sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00 (due addetti)-----

Mentre per gli utenti di cui all'art. 3.2 (aziende) verrà mantenuta aperta, con un solo addetto, secondo il seguente orario:-----

Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 -----

Art. 8 – Compiti del personale di presidio e modalità di conduzione del centro di raccolta

Il personale di presidio del centro di raccolta è tenuto ad assolvere i seguenti compiti:

- ✓ Apertura e chiusura dell'area ecologica. -----
- ✓ Controllo dei rifiuti conferibili e dei documenti di accettazione. -----
- ✓ Informare l'utente sulle modalità di conferimento e sull'individuazione esatta dei contenitori in cui depositare i materiali. -----
- ✓ Aiutare gli utenti nello scarico o nella separazione dei materiali di dimensioni rilevanti.
- ✓ Provvedere all'ammasso temporaneo dei rifiuti pericolosi per classi omogenee ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente.-----
- ✓ Mantenere il centro di raccolta in condizione d'igiene, disinfezione e disinfestazione ai sensi della normativa vigente per la tutela della salute dei luoghi di lavoro. -----

Art. 9 – Compiti del gestore -----

I compiti del gestore sono: -----

- ✓ Tenuta delle registrazioni previste dalla normativa vigente. -----
- ✓ Eventuale emissione della documentazione richiesta per l'accompagnamento dei rifiuti.
- ✓ Garantire il presidio del centro di raccolta con uno o due addetti -----
- ✓ Mantenere i rapporti con l'ufficio delegato da ogni Comune per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e del centro di raccolta. -----

Art. 10 – Responsabilità del gestore -----

Il gestore del centro di raccolta, nella gestione stessa e nel conferire ed avviare al recupero o allo smaltimento i rifiuti, è tenuto all'osservanza della normativa sia regionale che nazionale che regola la materia.-----

Art. 11 – Attività di informazione -----

Il gestore ed i Comuni di Civate, Malgrate e di Valmadrera, singolarmente o in modo associato, promuoveranno tutte quelle iniziative che riterranno utili per la sensibilizzazione della popolazione al miglior utilizzo del centro di raccolta -----

Art. 12 – Contestazioni-----

Eventuali problematiche insorgenti, in merito all'utilizzo del centro di raccolta da parte degli utenti ed in merito alla gestione complessiva dell'area stessa, dovranno essere valutate congiuntamente dal gestore (Silea Spa) e dai delegati dei tre Comuni interessati: Civate, Malgrate e Valmadrera, con la finalità di una soluzione condivisa delle stesse.

Le inosservanze delle norme contenute nel presente regolamento sono sanzionate dalla Polizia Locale o dalle Forze dell'Ordine in genere, in riferimento alla normativa vigente. -----